



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 6689/11

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

81/04/12

PRONUNCIATA IL:

23/01/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14/02/2012
Il Segretario
[Signature]

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENA | ANTONIO GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE | DR FELICE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TORRE | ANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 6689/11 depositato il 25/05/2011
- avverso la sentenza n° 212/01/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

DE GRUTTOLA ARMANDO
CONTRADA S. FELICE 16 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 566 I.C.I. 2006

Commissione Tributaria Regionale della Campania

È COPIA USO STUDIO

data 28-3-12 Il Segretario *AM. Rumme*

Si rilascia su richiesta di *PARTE*

per uso *STUDIO* in data *07-08-12*



M

M

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. De Grottola Armando ritualmente rappresentato e difeso in giudizio dal rag. Vincenzo Castellano propone appello avverso la sentenza n. 212/01/2010 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino con la quale si rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2006. Con tale atto il Comune di Ariano Irpino accertava a carico del ricorrente l'omessa denuncia ed omesso versamento dell'imposta per l'anno 2006 pari ad € 642,00 su tre immobili censiti in catasto alla categoria A/7 e C/1 siti in contrada San Felice del Comune di Ariano Irpino.

Con il ricorso tempestivamente depositato si deduce la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione poiché i fabbricati oggetto dell'accertamento sono di natura rurali, infatti uno è utilizzato come abitazione principale del ricorrente e gli altri come depositi agricoli; il terreno circostante è esteso per mq. 14.460 e trovasi in comune montano; Conclude con la richiesta di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento con vittoria delle spese di giudizio.

Il Comune di Ariano Irpino nel costituirsi in giudizio controdeduce alle osservazioni del ricorrente sostenendo che il ricorso è illegittimo perché i fabbricati di proprietà del ricorrente sono assoggettati all'ICI perché iscritti regolarmente al catasto fabbricati prima dell'1 marzo 2009. Ritiene inoltre l'ente che a norma del d.l. n.557/93 sono esclusi dall'imposta I.C.I. i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa purchè soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 9 del d.l. 557/93, condizione che il ricorrente non possiede.

Il Giudice di primo grado respinge il ricorso sul presupposto che non è soggetto ad ICI il fabbricato utilizzato da un coltivatore anche se pensionato come abitazione principale e quelli utilizzati come strumentali all'attività agricola. Pur tuttavia il ricorrente non ha provato di avere tutti i requisiti oggettivi descritti nell'art. 9 del d.l. n.557/93.

Avverso l'impugnata sentenza propone appello il sig. De Grottola Armando, ritualmente rappresentato e difeso come in atti, adducendo il difetto di motivazione non avendo analizzato sufficientemente i punti del ricorso introduttivo. In particolare deduce che gli immobili individuati dall'accertamento erano censiti, precedentemente al d.l. 557/93, non già al catasto fabbricati ma erano privi di iscrizione perché pertinenze del terreno. Riconosce che la giurisprudenza di legittimità esclude dalla imposizione gli immobili censiti in catasto alle categorie a/6 e D/10 però ribadisce anche che l'agenzia del territorio è giunta alla conclusione che gli immobili sono considerati rurali indipendentemente dalla iscrizione catastale purchè rispettano i requisiti di ruralità previsti dal d.l. 557/93. In merito ai fabbricati in discussione sostiene che gli stessi devono essere annoverati tra i rurali perché situati in zona montana e perché strumentali all'attività agricola esercitata dall'appellante essendo iscritto alla Camera di Commercio come coltivatore diretto. Conclude con la richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e annullare l'avviso di accertamento con vittorie delle spese.

Il Comune di Ariano Irpino nonostante intimato non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di appello è relativo alla sussistenza o meno dei requisiti di ruralità dei fabbricati accertati al fine di essere esclusi dalla imposizione ICI da parte del Comune.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che affinché i fabbricati collocati in zona rurale vengano esclusi dalla tassazione ICI occorre che gli stessi abbiano i requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 557/93 oppure che tali immobili risultano iscritti in catasto in una delle categorie A/6 o D/10 nel rispetto del principio affermato dalla sentenza n. 18565/09 che *"in tema di imposta comunale sugli immobili, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricato come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria, A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. 557/93 ... non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del d.l. 207/2008 art. 23 comma 1 bis ..."* poiché gli immobili in argomento sono accatastati uno con la categoria A/7 e altri due con la categoria C/1 dovrebbero ritenersi esclusi dalle agevolazioni ICI.

Pur tuttavia, nelle more del presente procedimento il legislatore ha approvato la legge n. 106/2011 di conversione del d.l. n. 70/2011 che ha aggiunto, all'art. 76 del d.p.r. 602/73 il comma 2-bis che così recita: *"ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9 del d.l. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazione, dalla legge 26/02/1994 n. 133 e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentarsi entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del T.U. di cui al d.p.r. 28/12/2000 n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato art. 9 del d.l. 557 del 1993"*

Tale norma rimette in termini gli interessati dall'accatastare gli immobili con la categoria richiesta per la ruralità (A/6 o D/10) nel termine del 30 settembre 2011 allegando alla domanda una dichiarazione di responsabilità che l'immobile di cui si chiede l'accatastamento possiede i requisiti di ruralità e che tali requisiti erano già posseduti nel quinquennio precedente.

In forza di tale norma l'appellata ha comunicato, con memoria presentata il 28/12/2011 che in data 30/09/2011 ha presentato, con raccomandata indirizzata all'agenzia del territorio di Avellino, la domanda di variazione delle categorie catastali dei fabbricati in argomento e che non ha ancora ricevuto, dall'agenzia del territorio, il previsto provvedimento di riconoscimento della richiesta attribuzione della nuova categoria catastale.

Poiché però il termine concesso all'ufficio per provvedere è stabilito al 20 novembre 2012 la Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento considerato che comunque l'amministrazione

finanziaria è tutelata essendo previsto al comma 2-ter che "Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il termine del 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente".

La complessità della materia trattata e l'evolversi della legislazione in materia giustifica la compensazione delle spese di giustizia tra le parti.


La Commissione

P.Q.M.


Accoglie l'appello compensa le spese.

Così deciso in Salerno il 23/01/2012

Il Relatore



Il Presidente



DEPOS
in data 23.01.2012
Il Segretario